

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 536 II Legislatura

" PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO PROGRAMMATO DELLA
RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA E DEI SER
VIZI COMPLEMENTARI"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5/5/78.

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge regionale ad iniziativa della
Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore
al Turismo, Prof. Leonardo Morea.

"Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività
alberghiera e turistica e dei servizi complementari".

R E L A Z I O N E

Premessa

La legge 2 maggio 1976, n.183, concernente la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976/80, all'art.7, intitolato "Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti", dispone tra l'altro che l'intervento delle Regioni finalizzato con la legge medesima si attua mediante (lett.b) "la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'art.125 del T.U. 30/6/1967, n.1523, riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6/3/1976".

Da qui la necessità di approntare un disegno di legge regionale che tenga conto delle seguenti finalità:

- a) rendere operante nel settore turistico alberghiero quanto disposto dalla citata legge 2 maggio 1976, n.183. A tale scopo è necessario evidenziare gli elementi di valutazione necessari per la realizzazione di un intervento organico nel settore finalizzato ad uno sviluppo turistico programmato nel quadriennio 1977-1980 (al quale si riferisce il finanziamento della nuova legge regionale), con l'obiettivo di promuovere il miglioramento e l'ordinato sviluppo (potenziamento) della ricettività alberghiera e turistica, ai sensi dell'art.12 dello statuto regionale;

- b) proseguire, col medesimo nuovo provvedimento legislativo regionale, ai cuni interventi già realizzati con la legge regionale 7/4/1973 n.16 "Adeguamento della legge 12/3/1958, n.326, recante provvidenze per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica" e successive proroghe, interventi che non sono compresi nell'ex incentivazione della Cassa per il Mezzogiorno (art.125 del T.U. 30/6/1967, n.1523) come, ad esempio, quelli concernenti: gli esercizi di ristorazione, gli impianti e servizi

./.

Ricreativi e sportivi collegati ai complessi ricettivi, le agenzie di viaggio e turismo, l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento degli esercizi turistico-ricettivi in generale.

La predisposizione di un unico disegno di legge regionale recante "provvedenze per lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari" realizza, quindi, la necessaria ed opportuna armonizzazione dei diversi tipi di interventi (ex Cassa ed ex legge statale N. 326, adeguata dalla legge regionale N.16 del 4 luglio 1973) in una nuova visione programmatica generale ed unitaria che si concretizza, con le direttive generali previste dall'art. 2 dello stesso disegno di legge, in attesa dell'adozione da parte della Regione del Piano Territoriale di coordinamento.

In questa sede non é opportuno anticipare uno specifico discorso sul contenuto delle "direttive generali" la cui approvazione é demandata alla competente Commissione Consiliare, su proposta della Giunta Regionale.

Ma é evidente la necessità (recepita nel provvedimento) di favorire, nel contesto di uno sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica, cui si é fatto sopra cenno, tutte le forme di investimento suscettibili di apportare un contributo al potenziamento delle attività turistiche nell'ambito regionale, con particolare accentuazione per gli impianti destinati alle varie forme di turismo sociale e quelli che possono soddisfare una domanda, nazionale e internazionale, in continua evoluzione e diversificazione. Ciò é possibile, infatti, con l'estensione del ventaglio delle agevolazioni ex Cassa, nel senso più sopra chiarito (realizzazione di impianti complementari a quelli ricettivi, arredamento, ecc.), e con la valutazione delle "tipologie ricettive preferenziali", unitamente alle priorità territoriali di sviluppo turistico e alle dimensioni massime delle iniziative, a cui dovranno richiamarsi le direttive generali di cui all'art. 2 del disegno di legge predisposto.

./.

Sulla base dell'esperienza acquisita dall'Assessorato al Turismo nella fase di applicazione della legge regionale 4/7/1973, n.16, e delle indicazioni che si sono potute rilevare valutando la laboriosa, complessa e spesso insoddisfacente istruttoria bancaria cui sono state sottoposte domande in precedenza presentate alla Cassa per il Mezzogiorno (per le agevolazioni di cui all'art.125 del T.U. 30/6/1967, n. 1523), è sembrato utile ed opportuno prevedere un'unica forma di provvidenza regionale: la concessione del contributo in conto capitale.

Il presente disegno di legge non contempla, quindi, la concessione di contributi in conto interessi che favoriscono il cosiddetto "mutuo agevolato", ma prevede all'art.3 un contributo in conto capitale la cui misura è fissata nel 35% della spesa riconosciuta ammissibile; trattasi, quindi, di un contributo più congruo rispetto a quello massimo (del 25%) previsto dalla legge regionale n.16 del 4/7/1973.

Allo scopo di favorire in modo particolare lo sviluppo del turismo sociale, la misura del contributo regionale (35%) è elevata di un ulteriore 5%, qualora le iniziative per le quali si richiede il contributo vengano realizzate da associazioni del tempo libero o da enti turistici sociali senza scopo di lucro.

Va inoltre precisato che l'anzidetta provvidenza contributiva regionale del 35%, elevabile al 40% nei casi testè indicati, risulta armonizzata con le misure dei contributi in conto capitale, previste dall'art. 10 della legge 183/1976, in dipendenza ed in attuazione del necessario coordinamento tra leggi statali e regionali, previsto all'art.16 della stessa legge n.183.

Infatti, al terzo comma dell'art. 3 del disegno di legge regionale in esame, viene opportunamente precisato che "l'investimento globale dell'iniziativa ammissibile al contributo non può superare, in ogni caso, l'importo di L. 2 miliardi", tenuto conto della misura del contributo regionale (fino al 40% della spesa riconosciuta ammissibi

le) e di quanto disposto con l'art. 10, punto 1), della più volte citata legge n. 183/1976.

Descrizione dell'articolato

Nell'art.1 sono enunciate le finalità della legge (sufficientemente chiarite nella premessa di questa relazione) e sono elencate le varie iniziative ed opere ammesse al contributo regionale.

L'art.2 prevede l'approvazione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, delle "direttive generali degli interventi", da parte della competente Commissione Consiliare, su proposta della Giunta Regionale, in attesa dell'adozione del Piano territoriale di coordinamento.

L'art.3 precisa i soggetti beneficiari (operatori privati, enti locali e loro Consorzi, altri enti pubblici ed associazioni in qualsiasi forma costituite) e la misura dei contributi (35% della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 40% quando le iniziative vengono realizzate da associazioni del tempo libero o enti turistici sociali senza scopo di lucro); nonchè l'importo massimo (L. 2miliardi) dell'investimento globale dell'iniziativa ammissibile, e il divieto di cumulo del contributo regionale con altre provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato e da altri Enti pubblici.

L'art.4 espone le procedure e le modalità per la richiesta dei contributi, con l'elencazione dettagliata di tutti gli atti (progetti, concessioni, nulla osta, piani finanziari, delibere, dichiarazioni, ecc.) necessari perchè le domande vengano istruite dal competente Assessorato regionale al Turismo, con il doveroso, preliminare accertamento della conformità dell'iniziativa programmata alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e degli eventuali vincoli sul territorio. Si prevede, inoltre, che la domanda medesima venga contestualmente presentata anche al Sindaco del Comune competente

per territorio, perchè il Comune medesimo possa esprimere il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa.

Con l'art.5 vengono stabilite le modalità e i termini per l'approvazione del programma annuale d'intervento, sulla base delle direttive di cui all'art.2 e delle domande pervenute alla Regione, e per la concessione dei contributi.

L'art.6 fissa ulteriori modalità per l'erogazione del contributo, in relazione allo stato di avanzamento ed all'avvenuto completamento dei lavori e relativo collaudo.

L'art.7 prevede la revoca della concessione del contributo (per l'inosservanza dei termini fissati nel provvedimento di concessione) e fissa le modalità in cui tale revoca viene disposta.

Con l'art.8 si pone l'obbligo, per i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane, di affidare la gestione degli impianti esclusivamente ad associazioni del tempo libero o ad enti turistici sociali, qualora non intendano gestirli direttamente.

L'art.9 disciplina il vincolo di destinazione turistico-alberghiera, per le opere incentivate, per la durata di 25 o 10 anni, a seconda che si tratti di costruzione e impianti fissi, ovvero di arredi.

L'art. 10 contiene una "norma transitoria", relativa all'ammissibilità al contributo regionale delle domande già presentate alla Cassa per il Mezzogiorno, riguardanti iniziative turistico-ricettive per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria da parte della Cassa medesima, alla data del 6 Marzo 1976; e delle domande presentate alla Regione già all'entrata in vigore della legge 183 del 2/9/1976; ^{purchè} (in entrambi i casi) i relativi lavori non siano ultimati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge regionale.

L'art.11 precisa la copertura finanziaria della legge.

L'art.12 precisa che per l'anno 1978 le domande di contributo devono essere presentate entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'art.13 prevede che, con l'entrata in vigore della medesima legge, si intendono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 4/7/1973, n.16 e successive proroghe.

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO PROGRAMMATO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA
E TURISTICA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

ART. 1

(Finalità della legge)

Al fine di promuovere il miglioramento e l'ordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, la Regione Puglia può concedere contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per:

- a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:
- alberghi, pensioni, villaggi turistici a conduzione alberghiera, locande, ostelli per la gioventù, autostelli, campeggi e case per ferie;
 - impianti e servizi complementari ai complessi ricettivi di cui sopra, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati;
 - esercizi di ristorazione, purchè, ubicati in località turistiche e costituiscano coefficienti di attrazione turistica;
 - impianti e servizi ricreativi pubblici o di uso pubblico, ancorchè a pagamento, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire detta attività;
 - stabilimenti termali e balneari;
 - agenzie di viaggio e turismo, compreso l'acquisto delle attrezzature;
- b) per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a).

ART. 2

(Direttive generali e criteri degli interventi)

In attesa dell'adozione da parte della Regione del Piano territoriale di coordinamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore del-

./.

la presente legge, la competente Commissione Consiliare, su proposta della Giunta Regionale, tenuto conto delle aree d'interesse turistico della regione, approva le direttive generali degli interventi da effettuare relativamente:

- alle priorità territoriali di sviluppo turistico;
- alle tipologie ricettive preferenziali;
- alle dimensioni massime globali delle iniziative.

ART.3

(Soggetti beneficiari e misura dei contributi)

I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui all'Art.1, sono concessi:

- a) agli operatori privati;
- b) agli enti locali o loro consorzi;
- c) agli altri enti pubblici ed associazioni in qualsiasi forma costituite, interessati allo sviluppo delle attività turistiche.

La misura del contributo è fissata nel 35% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie, gli impianti fissi e l'arredamento, compreso l'acquisto dell'immobile già adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonché l'acquisto del terreno purchè, quest'ultimo, non superi il 50% dell'intero investimento.

L'investimento globale dell'iniziativa ammissibile al contributo non può superare, in ogni caso, l'importo di L. 2 miliardi.

Qualora le suddette iniziative vengano realizzate da associazioni del tempo libero o enti turistici sociali senza scopo di lucro, la misura del contributo regionale è levata di un ulteriore 5%.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato e da altri Enti pubblici.

ART.4

(Procedure e modalità per la richiesta dei contributi)

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, dirette all'Assessorato al Turismo della Regione Puglia, per l'istruttoria di competenza, devono essere contestualmente presentate, entro il mese di aprile di ogni anno, anche al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata programmata l'iniziativa.

Esse devono essere corredate da:

- a) progettazione delle opere con i seguenti elaborati: relazione tecnica, corografia, planimetria, profili e sezioni di terreno, piante, prospetti e sezioni dell'opera, computo metrico estimativo, eventuale elencazione degli arredi con relativi prezzi unitari;
- b) concessione edilizia;
- c) nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;
- d) previsione delle modalità di gestione;
- e) elementi atti a valutare la preparazione professionale del richiedente o dell'eventuale gestore;
- f) piano finanziario con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle opere;
- g) delibera del competente organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da un ente pubblico;
- h) titolo di proprietà dell'immobile o titolarità dell'esercizio (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile, atto di assenso del proprietario all'esecuzione delle opere);
- i) dichiarazione di impegno al mantenimento della destinazione originaria dell'opera per 25 anni in caso di costruzione e impianti fissi e per almeno 10 anni in caso di arredamento;
- l) dichiarazione da cui risulti che le opere programmate non hanno ancora avuto inizio, ed impegno a non iniziarle prima di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Il Comune competente per territorio esprime il proprio parere sull'opportunità dell'iniziativa, in rapporto alle esigenze turistiche

della località, e lo trasmette all'Assessorato regionale al Turismo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda. Per l'attività istruttoria, di cui al 1° comma del presente articolo, l'Assessorato al Turismo si avvale anche delle collaborazioni di funzionari tecnici dell'Assessorato all'Urbanistica e dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

ART. 5

(Programma annuale di intervento e modalità di concessione dei contributi)

Entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta dell'Assessore al Turismo, la Giunta Regionale approva il programma annuale d'intervento sulla base delle direttive di cui all'art. 2 e delle domande pervenute in termine.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Con il provvedimento di concessione vengono altresì stabilite le clausole operative, tecniche e finanziarie cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

L'opera oggetto del contributo deve essere iniziata, in ogni caso, entro quattro mesi dalla data di comunicazione della concessione; la stessa opera deve essere completata e funzionante entro due anni dalla medesima comunicazione.

Per comprovati motivi, su proposta dell'Assessore al Turismo, i termini di cui al precedente comma possono essere prorogati, una sola volta - a richiesta dell'interessato - con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

ART. 6

(Erogazione dei contributi)

L'erogazione dei contributi di cui all'art.1 avrà luogo:

- per il 15%, sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori,

./.

da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa;

- per il residuo 20%, ad avvenuto completamento dei lavori e relativo collaudo, nonché a seguito di accertamento delle spese di arredamento. I collaudi e gli accertamenti di cui al presente articolo, verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato Regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

ART. 7

(Revoca della concessione del contributo)

La inosservanza dei termini fissati nel provvedimento di concessione comporta la revoca della concessione stessa, da parte del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nonché il totale recupero delle quote di contributo eventualmente già erogate, e dei relativi interessi legali frattanto maturati.

Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale è definitivo.

ART. 8

(Gestione impianti)

I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane che non intendano gestire direttamente gli impianti incentivati con la precedente legge affidano la gestione degli stessi esclusivamente ad associazioni del tempo libero o ad enti turistici sociali, sulla base di apposita convenzione-tipo, approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

ART. 9

(Vincolo di destinazione)

Le opere incentivate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di 25 o 10 anni, a seconda che trattasi di costruzione e impianti fissi, ov

vero di arredamento.

Il vincolo è reso pubblico a cura e a spese del beneficiario, mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

Il Presidente della Giunta, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, può autorizzare, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta Regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale dei contributi regionali già erogati.

ART. 10

(Norma transitoria)

Gli operatori turistici che hanno presentato domanda alla Cassa per il Mezzogiorno e alla Regione per ottenere i benefici di cui all'art. 125 del T.U. 30/6/1967 n.1523, riguardante le iniziative turistico-ricettive, per la quale non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria da parte della Cassa medesima alla data del 6 marzo 1976, e quelli che hanno presentato domanda alla Regione già dall'entrata in vigore della legge 183 del 2/5/1976, possono essere ammessi a godere dei contributi di cui al precedente art.1 qualora i lavori relativi alle iniziative stesse, anche se iniziati, non siano ultimati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge regionale. Ciò dovrà risultare da apposita attestazione del competente Ufficio tecnico Comunale.

ART. 11

(Previsione di bilancio e copertura finanziaria)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura, per il quadriennio 1977-1980, come segue:

- a) con le entrate derivanti dall'art.7 della legge 183/1976, e limitatamente ai corrispondenti stanziamenti previsti nei bilanci regionali dei suddetti esercizi, ivi compreso quello previsto sul cap.310 del BR 1977, utilizzato ai sensi dell'art.39 della legge reg. 30/5/77 n.17;

./.

- b) con lo stanziamento di L. 800.000.000 di cui al cap. 255 del Bilancio regionale per l'esercizio 1977, denominato "Contributi in conto capitale per spese concernenti attrezzature ricettive - art.20 n.3 legge 12/3/68 n.326 e LL.RR. n.16/74 e n.46/75", e che viene utilizzato ai sensi dell'art.3 della L.R. n.2 del 9/1/78;
- c) con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 che viene assegnato al cap. 280 "Contributi in C/capitale per spese concernenti attrezzature ricettive - art.20 n.3 legge 12/3/68 n.326 e LL.RR. n.16/74 e n.46/75", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978, mediante prelievo dal fondo globale di cui al cap.350 sia in termini di competenza che in termini di cassa;
- d) con gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nell'apposito capitolo della Parte II - Titolo II - Investimenti - dei bilanci regionali degli esercizi 1979 e 1980, in ragione di L.1 miliardo per ciascun esercizio.

*de fide
u. di
C/ cap. 280
510
prelievo
An. 1978*

La spesa di cui al punto d) sarà finanziata con le entrate ex art. 9 della legge n.281/1970.

I contributi di cui alla presente legge saranno concessi per ciascun esercizio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il medesimo esercizio.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno conservate nel conto dei residui passivi, secondo le disposizioni di cui all'art.71 della legge di contabilità regionale 30/5/1977, n.17.

e di competenza

*cap. 280
C/ cap. 280
510
prelievo
An. 1978*

ART. 12

Per l'anno 1978, le domande di cui all'art.4 devono essere presentate entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

./.

ART. 13

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 4/7/1973, n. 16 e successive proroghe.

ART. 14

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 25.5.78